



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 16/04/2020

FATTO

La cliente nel ricorso rappresenta:

- di essere titolare di un buono emesso il 31/03/89 n. xx12 serie P con timbro Q/P da Lire 5.000.000;
- ha domandato la liquidazione del buono all'Istituto, il cui calcolo del dovuto, tuttavia, è risultato notevolmente inferiore rispetto a quanto determinabile in base ai tassi d'interesse risultanti dalla tabella riportata nel retro dei titoli.
- In particolare, l'intermediario non intende liquidare quando riportato sul buono per gli anni dal ventunesimo al trentesimo, nonostante la stampigliatura apposta sul retro lasci inalterata la dicitura relativa al periodo dal 20° al 30° anno.

Chiede quindi l'accertamento del diritto alla liquidazione del buono conformemente alle condizioni riportate sul retro del titolo.

L'intermediario espone, tra l'altro, che:

- il Buono di cui trattasi risulta regolarmente appartenere alla serie ordinaria "Q";
- il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie;
- in particolare il D.M. ha stabilito di apporre ai moduli delle precedenti serie un timbro contenente i nuovi tassi di interesse sino al 20° anno perché, per il resto, la disciplina



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

non era mutata. In particolare, per il periodo dal 21° al 30° anno il sistema calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e, cioè al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie “P” non più in emissione).

- il sottoscrittore avrebbe dovuto conoscere la disciplina posta dal D.M. citato;
- L'apposizione del timbro sul retro del Buono si sovrappone “in toto” alla scritta sottostante e la sostituisce integralmente.
- conseguentemente, questi non potrebbe più proporre domande relative all'adempimento del contratto – atteso che, come si è detto, il suo contenuto economico è stabilito esclusivamente dal decreto ministeriale –, ma, al limite, chiedere di annullamento per vizio del consenso ovvero di accertamento di una presunta responsabilità.
- La Corte di Cassazione (SS.UU. n. 3963/19), nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.
- *“L'affidamento del sottoscrittore del Buono serie “Q” risulta, pertanto, infondatamente invocato, in quanto il sottoscrittore del Buono in esame conosceva tutti i tassi di rendimento di tale Buono (applicabili all'intera durata trentennale del Buono), come stabiliti dal DM o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi, usando la normale diligenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019).”*
- La fattispecie in esame è diversa rispetto a quelle oggetto delle Decisioni del Collegio di Coordinamento dal n. 5673/13 al n. 5676/13, concernenti il diverso tema della prescrizione
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 ha deciso su una fattispecie del tutto diversa da quella qui in esame. La Corte ha infatti differenziato (i) l'ipotesi in cui vengono emessi Buoni (senza apposizione di timbro) che riproducono le condizioni di una serie di Buoni non più in emissione al momento della sottoscrizione, da (ii) l'ipotesi in cui, una volta sottoscritto il Buono Postale, sopravvenga un decreto che ne modifichi i tassi. Peraltro, detta pronuncia non solo non si è espressa in contrasto con quella che è la posizione dell'Istituto, ma si è anzi pronunciata in modo del tutto conforme.

L'intermediario, infine, sottolinea l'opportunità di rimettere la questione al Collegio di Coordinamento.

Chiede quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla ormai nota questione del rimborso dei buoni postali fruttiferi ed in particolare sull'applicabilità di condizioni peggiorative dei tassi di interesse stabilite da decreti ministeriali: i buoni, infatti, garantiscono, a fronte dell'investimento iniziale, la restituzione del capitale investito, oltre agli interessi maturati alla loro scadenza.

Nel caso di specie è da considerarsi pacifica la qualificazione del buono come appartenente alla serie “Q” emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986.

Parte ricorrente, lamentando una modifica illegittima dei rendimenti nel corso del rapporto, domanda il rimborso del buono in oggetto con applicazione degli interessi secondo quanto



riportato testualmente sul retro del titolo (con particolare riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno).

I collegi territoriali ABF si sono già occupati dei buoni fruttiferi della serie Q ed in molti casi hanno dichiarato la propria incompetenza per materia in quanto la richiesta dei ricorrenti si riferiva o sembrava riferirsi alla questione della corretta applicazione della ritenuta fiscale, tema certamente al di fuori del perimetro di conoscenza ed intervento dei Collegi.

La richiesta (subordinata) del ricorrente, invero, tralasciando la questione fiscale, attiene al riconoscimento degli interessi dal 21° al 30° anno come riportati testualmente a tergo del buono: per tale periodo l'intermediario dichiara nei propri atti di dover corrispondere un tasso del 12%, come indicato nel DM 1986.

Il *thema decidendum* è proprio questo: il DM 1986 indica per i buoni serie Q un tasso d'interesse del 12% dal 21° al 30° anno, ma sul buono oggetto del ricorso, emesso successivamente allo stesso DM, è invece riportato un valore lordo fisso: Lire 258.159 *“per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”*.

Per un inquadramento complessivo della tematica, bisogna ricordare poi l'intervento del DM del 23 giugno 1997, che all'art. 7 dispone: *“Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere Q, R ed S emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”*. Lo stesso DM nulla dice relativamente al calcolo degli interessi dell'ultimo decennio, modificando, quindi, per i buoni serie Q (istituiti con il D.M. 13 giugno 1986), la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale anziché al lordo, solamente per i primi 20 anni.

Si ricorda, inoltre, che le tabelle allegate al DM 13 giugno 1986 ad oggi non sono state modificate da alcuna disposizione legislativa.

Il valore fisso risultante sul buono oggetto del ricorso per l'ultimo decennio è, invero, conseguenza del vecchio criterio di capitalizzazione relativo ai primi venti anni, ma questo non può comportare una mancata applicazione delle testuali condizioni riportate a tergo del buono per il periodo dal 21° al 30° anno: la previsione contrattuale (in questo caso successiva al DM 1986) prevale in ogni caso rispetto alla previsione normativa.

Il Collegio ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i buoni sono documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. e non titoli di credito, ciò implicando la legittimità della modifica unilaterale delle condizioni riportate nel testo (come dispone, peraltro, l'art. 173 del cd codice postale, vigente all'epoca della sottoscrizione dei buoni oggetto di ricorso), ma la stessa giurisprudenza (Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15/06/2007, ripresa e sviluppata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5674/2013) ha, altresì, valorizzato il principio del ragionevole affidamento del cliente su quanto riportato sul titolo.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15/06/2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.

Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo del buono, che differisce testualmente dal DM 1986: il DM indica, infatti, un tasso di interesse pari al 12%, mentre il buono indica un valore lordo fisso e tale previsione ultima è da considerarsi prevalente.

Sulla questione si segnala una pronuncia di merito del Tribunale di Macerata (RGN 951/2018) che dispone, in relazione al tasso di interesse applicabile ai buoni fruttiferi serie



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Q, quanto segue: *“Sul punto soccorre Cass. ss.uu. 13979/07 che si occupa proprio di buoni emessi successivamente al decreto Gorla con stampigliatura sul retro di interessi in misura difforme (maggiori) dalle previsioni dell’atto normativo, per insegnare la prevalenza della pattuizione contrattuale specifica (errore dell’emittente) rispetto alla previsione normativa”*, fermo restando ovviamente l’onere di operare le ritenute fiscali secondo la disciplina di cui al DM Tesoro 23 giugno 1997.

Il Collegio, quindi, ritiene che, nonostante l’intervenuto decreto ministeriale 1997 che corregge la capitalizzazione da lorda a netta, ma solo per i primi 20 anni di vita dei titoli, nulla dicendo a riguardo degli ultimi 10 anni, per quest’ultimo periodo al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo, poiché non sussistono atti successivi all’emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni riportate a tergo del buono medesimo.

La menzionata Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979, afferma, infatti, che: *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”*. In relazione a quanto precede, pertanto, questo Collegio riconosce il diritto del ricorrente a ottenere, come richiesto, l’applicazione delle condizioni riportate sul retro del Buono in questione per quanto riguarda gli interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno, laddove la richiesta relativa ai primi 20 anni deve ritenersi assorbita dalla circostanza, già menzionata *supra*, dell’approvazione del DM. 23 giugno 1997.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA